



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter), sentenza N. 09660/2017

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per titolo ed esami, per il reclutamento di 197 allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di Finanza per l'anno 2008, indetto con determinazione n. 390159 del 24 novembre 2008, pubblicata nella G.U. 4^a Serie Speciale – n. 93 del 28.11.2008 ed ha superato tutte le fasi concorsuali, a cui è seguita la verifica da parte dell'Amministrazione del mantenimento dei requisiti morali di condotta previsti dal bando di concorso.

Con determinazione n. 5455/10 del 10 gennaio 2010 il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la esclusione del sig. -OMISSIS- dalla predetta procedura concorsuale “[...] *in quanto non in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) della determinazione n. 390159/2008 [...]*” e tanto perché “*in data 28 maggio 2002, veniva sorpreso in possesso di gr 10 circa di marijuana in foglie essiccate e tritate all’interno di un sacchetto di cellophane*” per cui l’Amministrazione riteneva tale comportamento fosse “*oltre che censurabile comunque inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la detenzione di stupefacenti è, tutt’ora, soggetta ad un giudizio di disvalore*” e che “*non lasci, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa, essendo riferito ad un episodio che presuppone l’esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti*

nell'illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione”.

La predetta determinazione di esclusione è stata impugnata con il ricorso in esame con il quale l'interessato ha dedotto *l'eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, incongruità, illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza* (primo mezzo) nonché *l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, de D.lgs. n.160/2006 e dell'art. 1, lett. a) della l. n. 150/2005* (secondo mezzo) e inoltre *l'eccesso di potere sotto svariati profili per illogicità, carenza presupposto, travisamento, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione nonché violazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1 del bando di concorso* (terzo mezzo) e infine *l'eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente* (quarto mezzo): in quanto l'Amministrazione ai fini della valutazione della condotta morale incensurabile non avrebbe tenuto in debito conto la tenuità e la risalenza nel tempo degli eventi considerati, avvenuti in età adolescenziale. Il -OMISSIS-stato uso di sostanze stupefacenti avrebbe costituito un episodio isolato, lontano da qualsivoglia connotazione delinquenziale, stante anche l'assenza di risvolti penali dell'accaduto, salvo l'ammonizione del Prefetto. Censura, dunque, l'illogicità, l'incongrua valutazione della situazione di fatto e l'irragionevolezza dei criteri utilizzati dall'Amministrazione e specificati in motivazione non confrontati tra l'altro al comportamento tenuto dallo stesso nel corso dell'intero periodo di servizio prestato nell'Amministrazione militare, dove avrebbe avuto positive valutazioni caratteristiche e stima di superiori e colleghi, con conseguente legittima aspettativa ad effettuare il transito nelle carriere iniziali della Guardia di finanza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, opponendosi all'accoglimento dello stesso sulla base della ritenuta legittimità del provvedimento di esclusione, tenuto conto che l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione nella valutazione circa la sussistenza dei requisiti morali e di condotta in capo ai candidati sarebbe finalizzato all'arruolamento di coloro che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio della funzione.

L'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 1144/2010 avverso la quale è stato proposto appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3201/2010.

In prossimità della odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale con la quale ha documentato che di essere stato arruolato con riserva in data 14 settembre 2010 e promosso al grado di finanziere a decorrere dal 14 marzo 2011 e che inoltre con la Determinazione del Comandante del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza n. 124694/14 del 13.10.2014, il medesimo è stato ammesso al Servizio Permanente a decorrere dal 14.09.2014; in conclusione ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del -OMISSIS-ndere ovvero l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

L'Amministrazione resistente ha depositato note di udienza con le quali, pur prendendo atto delle circostanze successive intervenute – arruolamento con riserva e transito in servizio permanente - nonché della richiesta da ultimo formulata dal ricorrente riguardo la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del -OMISSIS-ndere, ha ulteriormente argomentato sulla propria posizione difensiva e sulla legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura adottato dall'Amministrazione, insistendo sulla richiesta di reiezione del ricorso.

Alla udienza pubblica del 21 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella successiva Camera di consiglio del 5 maggio 2017 (all'uopo riconvocata), è passata in decisione.

2. Preliminarmente il Collegio non aderisce alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del -OMISSIS-ndere, pur prendendo atto delle circostanze intervenute nel corso del giudizio riguardo l'arruolamento con riserva del ricorrente e il successivo transito dello stesso in servizio permanente della Guardia di finanza, in quanto l'Amministrazione resistente nelle note di udienza conclusive ha insistito per la reiezione del ricorso, con ulteriori argomentazioni riguardo la legittimità del provvedimento di esclusione impugnato.

2.1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

2.2. Il Collegio non ignora il proprio orientamento coincidente peraltro con il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione anche ad episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riallacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (cfr. Sez. IV, 25 giugno 2013, n.

3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza *ex se* preclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; *idem*, 4 aprile 2011, n. 2108; *idem*, 16 aprile 2010, n. 2173).

E' noto che la valutazione circa l'incensurabilità della condotta è espressione di ampia discrezionalità tecnica, afferente al merito e parzialmente sottratta al sindacato del Giudice Amministrativo, che non può essere sostitutivo e si sostanzia in una verifica *ab extrinseco*, effettuata attraverso l'esame della motivazione dell'impugnato provvedimento, con specifico riguardo all'assenza di figure sintomatiche di eccesso di potere. Tuttavia, va rilevato che l'esclusione dal concorso per l'ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza per assenza dei requisiti morali e di condotta non può legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all'Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi (cfr. sent. Sez. II ter, n.12391 del 2015, non appellata); mentre, e con riferimento ad ipotesi in cui il giudizio di natura prognostica in ordine alla non affidabilità e alla non adesione del soggetto ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale "ordinari" e regolari" era stato tratto da un unico episodio, isolato, commesso in età minore, la Sezione, di recente (cfr. sent. n.11333 del 2016), ha chiarito che *"tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo - e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita - né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso (minore età), nonché e in specie la successiva condotta"* non potendo accedere ad alcun automatismo casistico e dovendo detta specifica situazione (contraddistinta da un unico episodio, isolato, commesso in età minore) inquadarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3621 del 2016).

Si osserva che tale metro valutativo non comporta alcuna indebita estensione del sindacato di questo giudice in ambiti riservati alla discrezionalità dell'Amministrazione (cui compete, anche in applicazione di un criterio di giudizio rigoroso, l'individuazione della linea operativa più opportuna nel caso concreto, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico adeguatamente bilanciato con ogni altro interesse rilevante), potendo il giudizio della P.A. presentarsi viziato sotto il profilo della illogicità, irrazionalità o in quanto non adeguatamente supportato da un apparato motivazionale che dia, alla luce di tutti gli elementi di fatto apprezzabili, -OMISSIS-zza delle ragioni che in ogni caso propendono – pur in presenza di episodi risalenti alla età adolescenziale – per l'inibizione all'accesso dell'interessata nei ruoli di un Corpo ad ordinamento militare (cfr. da ultimo, questa Sezione, 24 gennaio 2017, n.1608; idem, n. 4127 del 2017).

Tale limite, colto dal ricorrente nelle censure proposte, è quello che si rinviene nel provvedimento impugnato che - raccordando la Determinazione di esclusione dalla procedura adottata alla condotta tenuta dal medesimo nell'isolato episodio risalente al 2010 - appare contraddistinto da quell'automatismo casistico sopra evidenziato, senza adeguatamente esplicitare le ragioni in forza delle quali tale condotta (nel concreto attuata in una età adolescenziale connotata da una fisiologica immaturità) è stata ritenuta di gravità tale da legittimare una prognosi di inaffidabilità (per i compiti da svolgere).

In definitiva ciò che assume rilevanza in punto di fatto è la circostanza per un verso della minore età del ricorrente all'epoca del fatto e per l'altro, che si sia trattato di un unico episodio, isolato, accertato dalle Autorità amministrative, nonché connotato da modesta entità e ridotto allarme sociale (tra l'altro, dalla relazione in atti del Laboratorio del Comando Provinciale della Regione Carabinieri Campania riguardo le analisi sottoposte alla confezione di cellophane rinvenuta, risulta accertata la quantità di gr.3,4172 di foglie di cannabis e non gr.10, come indicato nel provvedimento impugnato, tali da doversi già allora considerare scongiurate le più gravi ipotesi connesse all'uso delle sostanze stupefacenti).

Pertanto l'esclusione s'appalesa connotata proprio dal segnalato automatismo, e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, con riferimento alla risalenza temporale, all'unicità dell'episodio di vita, alla condizione di minore età all'epoca del fatto, al giudizio psico-fisico di idoneità al servizio militare nonché alla concreta condotta durante la prestazione del servizio e negli anni successivi, che non ha dato causa ad alcun rilievo (ed anzi, nella specie, risulta che l'interessato abbia conseguito “risultati eccellenti” e da ultimo, nelle more

del giudizio, anche ammesso in servizio permanente a decorrere dal 14 settembre 2014): elementi tutti idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo dell'episodio di vita, confinandolo in un'isolata esperienza adolescenziale.

3. Per le considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento per l'effetto degli atti impugnati.

La peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate tra le parti.